

ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO TRA LA CONFEDILIZIA SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA

24 giugno 2002

-Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3 e DM 5 marzo 1999, art. 1, comma 5-

Fra:

- **la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino la Confedilizia**, in persona dell'Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità di sub-delegatario delle APE-Confedilizia dei Comuni interessati,

e

le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori

- **Sunia**, in persona del Segretario nazionale Daniele Barbieri;
- **Sicet**, in persona del Segretario generale Arch. Ferruccio Rossini;
- **Uniat**, in persona del Presidente Roberto Scorpioni,
- **Unione Inquilini**, in persona del Segretario nazionale Massimo Pasquini,
- **FederCasa**, in persona del Segretario generale Gianluigi Pascoletti,

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (*Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma*) per quanto richiesto a nonna di legge,

- *premess*o che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;
- *premess*o che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di "contratti tipo";
- *ritenuta la necessità*, al fine di favorire la stipula di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente alle proprietà immobiliari di *Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma*, all'adozione di un *unico contratto tipo*, contenente - specificatamente - criteri per il calcolo delle superfici degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;
- *premess*o *altresì che* gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi - comunque - all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest'ultimo,

si conviene e stipula

1. il presente Accordo aggiuntivo-integrativo - a valere per i Comuni come sopra indicati - ex citato D.M. 5.3.1999, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;

2. i canoni riguardanti gli immobili di proprieta' della **Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell' Istituto Bancario San Paolo di Torino** sono di seguito cosi' stabiliti

Tabella canoni:		£\mq\mese	euro\mq\mese
-TORINO	- via Susa 58		
	- via Montevecchio 16		
	- via Massena 30		
	- corso Telesio 15		
	-via N. Bianchi 70		
	- corso Unione Sovietica 379\ 381		
	- via Ventimiglia 174\176		
	- corso Belgio 71		
	- via Vandalico, via Don Rua, via Adenello		
-ROMA	- Filippini 23		
	- via Pezze' Pascolato 32		
	- via Misurina 69		
	- via Millevoi 763		
-NAPOLI	- via Caravaggio 119		
-FIRENZE	- via Maccari 3		
	-via Modiglioni 186		
-BARI	- via delle Forze Armate 20\24		
-BOLOGNA	- via Marco Polo 14\2		
-MILANO	- via Cottolengo 5		
	- via Ripamonti 215		
	- via Zuara 3		
-GENOVA	- via Baden Rowell 12		

3. al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa, si conviene di adottare -per tutti i Comuni sopra indicati- un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati -di cui all'art. 2, comma 3, Legge 431/1998; **viene assunto, come contratto tipo -ed è parte integrante del presente Accordo- il contratto definito dal DM 5\3\99, con la precisazione che " è concesso il diritto di prelazione all'inquilino in caso di vendita "** w;

4. la durata del contratto è determinata in anni 6+2;

5. in caso di aumento del canone superiore al 50%, l'adeguamento al canone concordato verrà scaglionato come segue: il primo anno fino al 50%, l'anno successivo la parte residua;

6. detto differimento sarà applicato ai contratti scaduti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, in misura proporzionale;

7. sono confermati gli eventuali conguagli a credito, a favore degli inquilini che hanno già sottoscritto i rinnovi contrattuali;

8. le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/1978; verranno altresì utilizzati i *coefficienti di conversione*, così come definiti a livello nazionale dalle stesse organizzazioni qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei valori minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi (vani, superficie catastale, ecc. - Milano, Bologna, Grosseto e quant'altri Comuni che avessero scelto criteri diversi dalla ex legge 392/1978);

9. la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall'Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26.2.1999 n. prot. C\07288;

10. l'Istituto, nei casi di rinnovi contrattuali, esaminerà, a suo insindacabile giudizio, le richieste di tutela sociale dei conduttori che ne facciano richiesta e siano in conclamate condizioni familiari di disagio sociale (reddito non superiore a due pensioni minime INPS)

11. il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa, dopo essere stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali dei Comuni interessati.

Roma, 24 giugno 2002

-Cassa P.P. Ist. San Paolo di Torino

-Confedilizia